



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
**Ufficio VI – Istruzione non statale**

Prot.n. MiurAOODRVE  
Reg. Ufficiale 16408/D.20a

Venezia, 03 dicembre 2010

**PROSECUZIONE NELL'ANNO SCOLASTICO 2010/11  
DELLA SPERIMENTAZIONE DELLE SEZIONI PRIMAVERA  
PER BAMBINI DI ETÀ DA 24 A 36 MESI**

**BANDO**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
VISTO Accordo fra Stato-Regioni ed Enti Locali in data 07 ottobre 2010;  
VISTO il Decreto del 09 novembre 2010 con cui il Capo di Dipartimento per l'Istruzione stabilisce le modalità di applicazione dell'Accordo suddetto e riparte le dotazioni finanziarie statali, assegnando all'USR Veneto la somma complessiva di euro 1.439.220,00 sul Cap. 1466 dell' e.f. 2010;  
VISTA l'Intesa sottoscritta il 30 novembre 2010 con l'Assessore Regionale ai Servizi Sociali, e di conseguenza applicato il disposto di cui all'art. 2 dell'Accordo suddetto;

DECRETA

**Articolo 1**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene proseguita per l'a.s. 2010/11 sul territorio regionale l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
2. L'offerta è da intendersi come sperimentazione del servizio socio-educativo denominato "Sezione Primavera", integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia pubbliche o paritarie e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione, e concorre all'ampliamento dell'offerta di servizi per la prima infanzia.
3. Per ogni struttura di accoglienza (scuola dell'infanzia o asilo-nido) può essere riconosciuto il funzionamento di una sola Sezione Primavera (di seguito indicata come "Sezione").

**Articolo 2**

In attuazione di quanto previsto dell'Accordo del 07 ottobre 2010 e della citata Intesa regionale, i criteri per l'attivazione del servizio educativo della Sezione sono i seguenti:

- a) gestione dell'offerta nell'ambito di una struttura riconosciuta come scuola dell'infanzia statale o paritaria, ovvero di asilo-nido, centro infanzia o struttura riconosciuta ai sensi della L.R. 32/90 e successive norme regionali a fornire servizi educativi all'infanzia;
- b) qualità pedagogica, flessibilità e congruità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione, sul piano pedagogico e funzionale-organizzativo della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia o nido), sulla base di uno specifico progetto;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 compiuti entro il 31 dicembre 2010 e i 36 compiuti entro il 30 aprile 2011; l'inserimento effettivo avverrà comunque al compimento dei 24 mesi;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia d'età interessata;
- f) disponibilità di locali e di area verde, con arredi e attrezzature in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
**Ufficio VI – Istruzione non statale**

- g) apertura su cinque o su sei giorni settimanali, con orario di funzionamento compreso tra le 5 e le 9 ore giornaliere (apertura con presenza effettiva dei bambini), rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio;
- h) Le attività educative abbiano avvio entro il 10 gennaio 2011 e si concludano entro il 31 agosto 2011, con un'apertura di almeno 150 giorni effettivi nell'a.s. 2010/11.
- i) numero di bambini per sezione non inferiore a 5 e non superiore a 20 unità di bambini;
- j) rapporto numerico fra personale educativo/docente e bambini, di massima, non superiore a 1:10, tenendo conto dell'estensione oraria del servizio e dell'eventuale presenza di bambini disabili; impiego di almeno un secondo educatore (anche a tempo parziale o con utilizzo misto) nel caso di funzionamento giornaliero superiore alle 6 ore. E' ammesso l'utilizzo parziale nella Sezione di personale in servizio nella scuola dell'infanzia, purché il servizio sia svolto in orario distinto;
- k) impiego di personale educativo in possesso di uno dei titoli previsti per la funzione dalle norme regionali in materia di asili-nido o di insegnamento nella scuola dell'infanzia;
- l) personale educativo, docente ed ausiliario assunto con contratto riferito ad una delle tipologie contrattuali vigenti;
- m) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- n) allestimento di un programma di consulenza, assistenza ai gestori e responsabili delle sezioni, monitoraggio e valutazione.

### Articolo 3

Il finanziamento per le Sezioni è costituito dallo stanziamento statale previsto dall'Accordo e assegnato dal M.I.U.R. all'Ufficio Scolastico Regionale, corrispondente per il Veneto ad euro **1.439.220,00**, impegnato nell'e.f. 2010, destinato a finanziare le Sezioni autorizzate funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011.

Il contributo da erogare alle singole istituzioni educative per ogni Sezione autorizzata è commisurato alla dimensione e alla durata del servizio giornaliero, e viene quantificato in misura proporzionale agli scaglioni di contributo stabiliti per l'a.s. 2008/09, secondo il seguente prospetto:

- sezioni con 15-20 bambini: euro 19.875 per orario da 5 a 6 ore e 23.850 per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 10-14 bambini: euro 14.310 per orario da 5 a 6 ore e 17.490 per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 5-9 bambini: euro 7.950 per orario da 5 a 6 ore e 11.130 per orario da 7 a 9 ore.

Le assegnazioni verranno effettuate a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale, che si avvarrà degli Uffici Scolastici Territoriali.

### Articolo 4

Le domande saranno inviate all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio VI (Riva di Biasio – Santa Croce 1299 – 30135 VENEZIA) entro il 31 dicembre 2010. Esse saranno valutate a cura di una Commissione tecnica costituita presso la Direzione Generale dell' U.S.R. Veneto e inserite in una graduatoria regionale, determinando per ciascuna Sezione il contributo teorico spettante sulla base dei criteri di cui al precedente art.3. Il finanziamento sarà dato con priorità alle Sezioni già autorizzate ai sensi dell'Intesa sopra citata.

L'assegnazione, una volta disponibile il finanziamento statale, sarà corrisposta in un'unica rata, previa verifica dell'effettivo funzionamento della Sezione.

F.to II DIRETTORE GENERALE  
*Carmela Palumbo*

Allegati:  
*Modello di domanda*  
*Scheda informativa*